



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al merito civile

- ESERCIZI COMMERCIALI - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - MERCATI	ORARI DI APERTURA E CHIUSURA, GIORNATE DI RIPOSO INFRASETTIMANALE, DOMENICHE E FESTIVITA' DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI e DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE E DISCIPLINA DEGLI ORARI E DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI.
---	---

Prot. n. 82258

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DATO ATTO che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche nonché quello della somministrazione sono disciplinati dalle normative nazionali e regionali di seguito elencate:

D. Lgs. n.114 del 13.03.1998 e s.m.i.;

legge regionale n. 11/03 e s.m.i.;

legge 287/91 e s.m.i.;

d. lgs. n. 59/10 e s.m.i.;

legge regionale n. 18/2001;

DATO ATTO inoltre:

- 1. che**, con il D.L. 6 dicembre 2011 , n. 201 conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 sono state apportate modifiche all'art.3, comma 1 lett.d-bis) — introdotta dall'art. 35 comma 6 del D.L. 16 luglio 2011 conv. con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 , n. 111--- **del D.L. 4 luglio 2006, n.223 conv.con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 , n.248;**
- 2. che** il comma 1 dell'art. 3 , per la parte che qui interessa, dispone :”.....*le attività economiche di distribuzione commerciale ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande,sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:*
omissis;
d-bis)il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio”;
- che pertanto, tutte le attività commerciali, come individuate dal D. Lgs. n. 114 del 13.03.1998 e quelle di somministrazione di alimenti e bevande, **possono svolgere le proprie attività senza dover rispettare:**
 - a. limiti di orari di apertura e di chiusura;**
 - b. l'obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;**

VISTO l'art 50 del D. Lgs.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

VISTE le risultanze della riunione tenutasi in data 25/10/12 con le associazioni di categoria più rappresentative e le organizzazioni sindacali ;

ORDINA

PER L'ANNO 2013

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti così come previste dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori,

- 1. A TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, COME INDIVIDUATE DAL D.LGS. 114/98, NONCHE' DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE,** di rendere noto al pubblico, tramite cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibili dall'esterno, l'orario di effettiva apertura e chiusura, l'eventuale giornata di riposo infrasettimanale e l'eventuale chiusura domenicale e festiva dell'esercizio.
- 2. AGLI OPERATORI SU AREA PUBBLICA** del mercato settimanale, dei mercati rionali o che svolgano la propria attività in forma itinerante, l'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - Le attività di vendita sono consentite dalle ore 07,00 alle ore 14,00 di tutti i giorni feriali;
 - Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere eseguite non prima delle **ore 06,00 ed entro e non oltre le ore 8,00 per il montaggio e per lo smontaggio dalle ore 14,00 ed entro e non oltre le ore 15,00.**
 - Non è consentita la vendita in forma itinerante nel centro urbano come delimitato dall'art. 22 del Regolamento Comunale sulle Aree Pubbliche;

DISPONE

Che il mercato settimanale e i mercatini rionali possano svolgersi in via straordinaria domenica 22 Dicembre 2013.

ORDINA, altresì

A TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI NONCHE' DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, di sospendere ogni tipo di emissione sonora entro e non oltre le ore 24,00.

Sono fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti nel **DISCIPLINARE** per la detenzione ed il funzionamento di impianti per la diffusione di musica nei **pubblici esercizi** approvato con delibera di G.M. n.30 del 23/02/2007.

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m., fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

MANDA la presente ORDINANZA per notifica ai responsabili delle Associazioni di categoria, alla Lega Coop., alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei consumatori affinché ne possano divulgare la notizia.

MANDA altresì, al Comando P.M. , al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo.

MANDA agli uffici comunali : Traffico, Ambiente, Manutenzione e Borsari per quanto di loro competenza. La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge.

Dalla Residenza Municipale, 13/12/12

f.to

**IL DIRIGENTE SETTORE
POLITICHE ATTIVE DI SVILUPPO
dott. Savino Filannino**

f.to

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
d.ssa Anna Maria MANZONE**